

Recesso senza preavviso: **riferimento al concetto di "giusta causa"**

Per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento nel rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento della fiducia, il concetto di "giusta causa" di cui all'art. 2119 cod. civ. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia o no avvenuto per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Sez. Lav., sent. n. 797 del 28-01-1983, La Previdente Assicurazioni c. Ferrarini (rv 425538).

Limiti di censurabilità in Cassazione:

➤ **accertamenti in fatto del giudice di merito sorretti da adeguata e corretta motivazione in materia contrattuale in genere**

Per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento nel rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento della fiducia, il concetto di "giusta causa" di cui all'art. 2119 cod. civ. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia o no avvenuto per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Sez. Lav., sent. n. 797 del 28-01-1983, La Previdente Assicurazioni c. Ferrarini (rv 425538).